



Con riferimento alle osservazioni prodotte dalla lista dal primo sottoscrittore Cesare Scarfò fascia contribuenza terza lista Coldiretti e dal primo sottoscrittore Esposito Felice fascia contribuenza prima lista Coldiretti con nota num.154 del 19.01.2017 ed alle osservazioni prodotte dal primo sottoscrittore Scarcella Rocco fascia contribuenza terza lista Cia Liberi Agricoltori Reggini e dal primo sottoscrittore Timpano Vincenzo fascia contribuenza prima lista Cia Liberi Agricoltori Reggini.

Tenuto conto delle osservazioni prodotte dal RUP del procedimento elettorale prot. 25 del 20.01.2017 che hanno determinato la accettazione con riserva ed ammissione di entrambe le liste in tutti e tre le sezioni contributive con tutti i candidati prodotta alla Regione Calabria prot. uscita num.27 del 20.01.2017 :

Si rileva:

In merito al requisito di candidabilità, che esso si acquisisce con la presenza nell'*Elenco definitivo degli aventi diritto al voto* secondo la regola della "legale rappresentanza" prevista per legge ed a norma dello Statuto art .10 e del regolamento elettorale art. 1 e art.2, tenuto anche conto dell'art.9 comma 2 dello statuto che prevede che "l'elettorato attivo e passivo sia esercitato esclusivamente dal componente l'assemblea" (vedi nota num.154 del 19.01.2017 prodotta dalla lista Coldiretti) :

* **non ammissibilità** del candidato Brillì Vincenzo quale rappresentante della FI.VI AUTO SRL stante assenza della richiesta di variazione della figura di "Legale Rappresentante" delle persone giuridiche da inserire nell'*Elenco definitivo degli aventi diritto al voto*, che andava prodotta nei termini e nelle forme previste dal vigente Regolamento Elettorale *art. 1 ed art 10 dello Statuto*. Si aggiunge la mancata previsione nello Statuto (art.9 comma 3) e nel Regolamento elettorale di esercizio di elettorato passivo da parte di un delegato di persona giuridica.

* **non ammissibilità** del candidato Luppino Santino quale rappresentante della Gordon Snc di Giovannino Foti e Domenico Mafriaci stante assenza della richiesta di variazione della figura di "Legale Rappresentante" delle persone giuridiche da inserire nell'*Elenco definitivo degli aventi diritto al voto*, che andava prodotta nei termini e nelle forme previste dal vigente Regolamento Elettorale *art. 1 ed art 10 dello Statuto*. Si aggiunge la mancata previsione nello Statuto (art.9 comma 3) e nel Regolamento elettorale di esercizio di elettorato passivo da parte di un delegato di persona giuridica.

* **non ammissibilità** del candidato Violi Cosimo Damiano contestatario della ditta avente codice di contribuenza n. 13920 quale rappresentante della comunione avente come primo intestatario Violi Pietro. stante assenza della richiesta di variazione della figura di Primo intestatario da inserire nell'*Elenco definitivo degli aventi diritto al voto*, che andava prodotta nei termini e nelle forme previste dal vigente Regolamento Elettorale *art. 1 ed art 10 dello Statuto*.

* **non ammissibilità** del candidato Timpano Giuseppe A. quale rappresentante dell'Aspromontina Soc. coop arl stante assenza della richiesta di variazione della figura di "Legale Rappresentante" delle persone giuridiche da inserire nell'*Elenco definitivo degli aventi diritto al voto*, che andava prodotta nei termini e nelle forme previste dal vigente Regolamento Elettorale *art. 1 ed art 10 dello Statuto* si aggiunge *inidoneità della delibera di conferimento di rappresentanza ed autorizzazione alla candidatura quale rappresentante della società perché intervenuta tardivamente rispetto alla tempistica inerente la procedura per l'inserimento nell'Elenco definitivo degli aventi diritto al voto. Si precisa, infine, che tutte le procedure e gli adempimenti inerenti il procedimento elettorale sono stati puntualmente resi noti attraverso le pubblicazioni effettuate nelle forme di legge. Si*

aggiunge la mancata previsione nello Statuto (art.9 comma 3) e nel Regolamento elettorale di esercizio di elettorato passivo da parte di un delegato di persona giuridica.

* **non ammissibilità** del candidato Murdica Carmine quale rappresentante della Fortebuono Metallinfissi srl stante assenza della richiesta di variazione della figura di “Legale Rappresentante” delle persone giuridiche da inserire nell’*Elenco definitivo degli aventi diritto al voto*, che andava prodotta nei termini e nelle forme previste dal vigente Regolamento Elettorale *art. 1 ed art 10 dello Statuto*, si aggiunge assenza delle autocertificazioni necessarie per attestare la veridicità dei dati notori allegati a sostegno della candidatura e dell’identificazione del candidato. Si aggiunge la mancata previsione nello Statuto (art.9 comma 3) e nel Regolamento elettorale di esercizio di elettorato passivo da parte di un delegato di persona giuridica.

* **non ammissibilità** del candidato Sicari Giuseppe quale rappresentante della Casa di Cura Villa Elisa spa stante assenza della richiesta di variazione della figura di “Legale Rappresentante” delle persone giuridiche da inserire nell’*Elenco definitivo degli aventi diritto al voto*, che andava prodotta nei termini e nelle forme previste dal vigente Regolamento Elettorale *art. 1 ed art 10 dello Statuto* si aggiunge inidoneità della delibera di conferimento di rappresentanza ed autorizzazione alla candidatura quale rappresentante della società perché intervenuta tardivamente rispetto alla tempistica inerente la procedura per l’inserimento nell’*Elenco definitivo degli aventi diritto al voto*, si aggiunge assenza delle autocertificazioni necessarie per attestare la veridicità dei dati notori allegati a sostegno della candidatura e dell’identificazione del candidato. Si aggiunge la mancata previsione nello Statuto (art.9 comma 3) e nel Regolamento elettorale di esercizio di elettorato passivo da parte di un delegato di persona giuridica. Si precisa, infine, che tutte le procedure e gli adempimenti inerenti il procedimento elettorale sono stati puntualmente resi noti attraverso le pubblicazioni effettuate nelle forme di legge.

* **non ammissibilità** del candidato Papalia Maria Rosa quale rappresentante della Panges Prefabbricati srl stante assenza della richiesta di variazione della figura di “Legale Rappresentante” delle persone giuridiche da inserire nell’*Elenco definitivo degli aventi diritto al voto*, che andava prodotta nei termini e nelle forme previste dal vigente Regolamento Elettorale *art. 1 ed art 10 dello Statuto* si aggiunge inidoneità della delibera di conferimento di rappresentanza ed autorizzazione alla candidatura quale rappresentante della società perché intervenuta tardivamente rispetto alla tempistica inerente la procedura per l’inserimento nell’*Elenco definitivo degli aventi diritto al voto*, si aggiunge assenza delle autocertificazioni necessarie per attestare la veridicità dei dati notori allegati a sostegno della candidatura e dell’identificazione del candidato. Si aggiunge la mancata previsione nello Statuto (art.9 comma 3) e nel Regolamento elettorale di esercizio di elettorato passivo da parte di un delegato di persona giuridica. Si precisa, infine, che tutte le procedure e gli adempimenti inerenti il procedimento elettorale sono stati puntualmente resi noti attraverso le pubblicazioni effettuate nelle forme di legge.

* **non ammissibilità** del candidato Corrone Domenicantonio quale rappresentante del Comune di Oppido Mamertina Panges stante assenza della richiesta di variazione della figura di “Legale Rappresentante” delle persone giuridiche da inserire nell’*Elenco definitivo degli aventi diritto al voto*, che andava prodotta nei termini e nelle forme previste dal vigente Regolamento Elettorale *art. 1 ed art 10 dello Statuto* si aggiunge la inidoneità della delibera di G.M. n° 1 del 9 Gennaio 2017 con cui il Comune di Oppido Mamertina aveva espressamente conferito all’Assessore Corrone Domenico Antonio autorizzazione alla candidatura, quale rappresentante del Comune, è difforme dal Regolamento Elettorale perché intervenuta tardivamente rispetto alla tempistica inerente la procedura per l’inserimento nell’*Elenco definitivo degli aventi diritto al voto*. Si precisa, infine, che tutte le procedure e gli adempimenti inerenti il procedimento elettorale sono stati puntualmente resi noti attraverso le pubblicazioni effettuate nelle forme di legge.

* **non ammissibilità** del candidato Cannatà Domenico quale rappresentante della Società Agricola di Carbone Nicola & C. Sas stante assenza della richiesta di variazione della figura di “Legale Rappresentante” delle persone giuridiche da inserire nell’*Elenco definitivo degli aventi diritto al voto*, che andava prodotta nei termini e nelle forme previste dal vigente Regolamento Elettorale art. 1 ed art 10 dello Statuto si aggiunge inidoneità della delibera di conferimento di rappresentanza ed autorizzazione alla candidatura quale rappresentante della società perché intervenuta tardivamente rispetto alla tempistica inerente la procedura per l’inserimento nell’*Elenco definitivo degli aventi diritto al voto*, si aggiunge assenza delle autocertificazioni necessarie per attestare la veridicità dei dati notori allegati a sostegno della candidatura e dell’identificazione del candidato. Si aggiunge la mancata previsione nello Statuto (art.9 comma 3) e nel Regolamento elettorale di esercizio di elettorato passivo da parte di un delegato di persona giuridica. Si precisa, infine, che tutte le procedure e gli adempimenti inerenti il procedimento elettorale sono stati puntualmente resi noti attraverso le pubblicazioni effettuate nelle forme di legge.

Con riferimento alla nota prot.159 del 20.01.2017 e tenuto conto delle osservazioni prodotte dal RUP del procedimento elettorale prot. 25 del 20.01.2017 che hanno determinato la accettazione con riserva ed ammissione di entrambe le liste in tutte e tre le sezioni contributive con tutti i candidati prodotta alla Regione Calabria prot. uscita num.27 del 20.01.2017 :

Premesso che:

le modalità di autenticazione delle sottoscrizioni (e, in particolare, l’autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle degli elettori richieste a corredo delle candidature) deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità, nel rispetto delle modalità indicate dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e dal d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione. Essa consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. Nell’attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell’ufficio.

...La funzione generale di autenticazione consiste nell’attestazione del compimento di un’attività materiale, con cui viene certificata l’apposizione della sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale, con immediata trasposizione del risultato di tale percezione in un documento rappresentativo dell’accaduto munito di fede privilegiata, come avviene per gli atti pubblici. L’individuazione dei soggetti ai quali si conferisce detta pubblica funzione certificativa, da cui deriva la fede privilegiata dell’attestazione proveniente dal pubblico ufficiale, propria dell’atto pubblico (ex art. 2699 del c.c.), implica un rinvio allo statuto proprio delle singole figure di pubblici ufficiali, e dunque anche ai limiti territoriali entro i quali i medesimi esercitano, in via ordinaria, le proprie funzioni, sicché i limiti alla competenza territoriale dell’ufficio di appartenenza integrano un elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria. I pubblici ufficiali, cui l’art 14 della l. n. 53/1990, conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, sono legittimati ad esercitare il potere certificativo con l’unico limite costituito dai limiti del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono....

(Consiglio di stato Sezione V 31 marzo 2012 n 1889 , Consiglio di Stato Sez. V 16 marzo 2014 n 1885)

SOGGETTI AUTORIZZATI AD ESEGUIRE AUTENTICAZIONI

I soggetti autorizzati all’autenticazione della sottoscrizione (a norma di legge e di regolamento elettorale consortile) sono esclusivamente i seguenti:

- notai,

- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- presidenti delle province,
- sindaci,
- assessori comunali e provinciali,
- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia,
- consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al sindaco.

Per la dichiarazione di accettazione della candidatura, qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta all'Autorità diplomatica o consolare.

PRESENZA DEL SOTTOSCRITTORE ALL'ATTO DELL'AUTENTICA

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto necessario che la firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale che ne esegue l'autenticazione.

MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE

L'autenticazione della firma è effettuata solo a seguito dell'identificazione del sottoscrittore, la cui identità deve essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

1. esibizione di un idoneo documento di identificazione. E' considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l'accertamento dell'identità ed il riconoscimento del sottoscrittore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede infatti, all'art. 35, che quando viene richiesto un documento di identità, esso possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quale il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione (1), il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato. Pertanto non risultano idonei all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione recanti il numero di codice fiscale).

Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento medesimo.

2. conoscenza personale diretta da parte del pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale dovrà attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e dovrà specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere espressamente indicate nella formula dell'autentica. Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di tempi, di luoghi e di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

GENERALITA' DEL PUBBLICO UFFICIALE CHE ESEGUE L'AUTENTICA

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, deve specificare la data ed il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, nonché il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita. Deve inoltre apporre di seguito la propria firma e il timbro dell'ufficio. Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori, risulta necessaria l'indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità, nonché dell'ufficio ricoperto.

Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura [...] non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale non integrabile della presentazione della lista o delle candidature [...];

b) le firme sui modelli di accettazione delle candidature a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21, t.u. n. 445 del 2000 [...]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PUGLIA - LECCE, SEZIONE 2
SENTENZA 6 MAGGIO 2015, N. 1460

Si rileva *che entrambe le liste dei sottoscrittori fascia prima seconda e terza contrassegnata dal motto distintivo CIA LIBERI AGRICOLTORI REGGINI ed COLDIRETTI presentano difformità nella redazione delle autentiche di firme in quanto non rispettano i canoni di legge previsti.*

Si rileva *che l'elenco dei candidati con firme di accettazione della lista Coldiretti prima seconda ed terza fascia presentano difformità nella redazione delle autentiche di firma in quanto non rispettano i canoni di legge previsti.*

Rosarno li 03/02/2017

Il Presidente
(Dott. Filippo Zerbi)

Si allega:

Sentenza Consiglio di Stato sez. V 31 marzo 2012 n.1889,
Sentenza Consiglio di Stato sez. V 16 aprile 2014 n. 1885
Sentenza TAR Puglia Lecce sez. II 6 maggio 2015 n. 1460